

Sentenza della Corte

12 febbraio 1974

Giovanni Maria Sotgiu contro Deutsche Bundespost - (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Bundesarbeitsgericht)

Causa 152/73

1 . LIBERA CIRCOLAZIONE - LAVORATORI - PRINCIPIO DELLA PARITA DI TRATTAMENTO - IMPIEGHI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - REGIME DI DEROGA - LIMITI - APPLICAZIONE AI SOLI PROVVEDIMENTI CHE RESTRINGONO L' ASSUNZIONE - PARITA DI TRATTAMENTO IN MATERIA DI RETRIBUZIONE E DELLE ALTRE CONDIZIONI DI LAVORO

(TRATTATO CEE, ART . 48, N . 4)

2 . LIBERA CIRCOLAZIONE - LAVORATORI - PRINCIPIO DELLA PARITA DI TRATTAMENTO - INDENNITA DI SEPARAZIONE - RETRIBUZIONE - COMPLEMENTO - CONDIZIONI DI LAVORO - NOZIONE

(REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1612/68, ART . 7, NN . 1 E 4)

3 . LIBERA CIRCOLAZIONE - LAVORATORI - PRINCIPIO DELLA PARITA DI TRATTAMENTO - CRITERI - DISCRIMINAZIONE DISSIMULATA - INDENNITA DI SEPARAZIONE - ATTRIBUZIONE - CRITERI - RESIDENZA - RESIDENZA IN UN ALTRO STATO MEMBRO - DIFFERENZA OBIETTIVA - LICEITA

(TRATTATO CEE, ART . 48; REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1612/68, ART . 7, NN . 1 E 4)

Massima

1 . GL' INTERESSI CHE LA CLAUSOLA DI DEROGA DI CUI ALL' ART . 48, N . 4, DEL TRATTATO CONSENTE AGLI STATI MEMBRI DI TUTELARE, SONO SALVAGUARDATI DALLA POSSIBILITA DI LIMITARE L' ASSUNZIONE DI CITTADINI STRANIERI A DETERMINATE ATTIVITA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE . DETTA DISPOSIZIONE NON PUO' GIUSTIFICARE DISCRIMINAZIONI IN MATERIA DI RETRIBUZIONE O DI ALTRE CONDIZIONI DI LAVORO NEI CONFRONTI DI LAVORATORI GIA ENTRATI AL SERVIZIO DELL' AMMINISTRAZIONE . LA NATURA GIURIDICA DEL RAPPORTO INTERCORRENTE FRA IL LAVORATORE E L' AMMINISTRAZIONE E IRRILEVANTE IN PROPOSITO .

2 . L' ART . 7, NN . 1 E 4, DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE L' INDENNITA DI SEPARAZIONE, DESTINATA A COMPENSARE GLI INCONVENIENTI CUI VA INCONTRO IL LAVORATORE SEPARATO DALLA FAMIGLIA, COSTITUISCE UN COMPLEMENTO DI RETRIBUZIONE E RIENTRA NELLA NOZIONE DI " CONDIZIONI DI LAVORO ", SENZA CHE SIA NECESSARIO DISTINGUERE SE ESSA VENGA CORRISPOSTA A TITOLO FACOLTATIVO, OVVERO IN FORZA DI UNA LEGGE O DI UN OBBLIGO CONTRATTUALE .

3 . LE NORME RELATIVE ALLA PARITA DI TRATTAMENTO VIETANO NON SOLO LE DISCRIMINAZIONI PALESI, IN BASE ALLA CITTADINANZA, MA ANCHE QUALSIASI DISCRIMINAZIONE DISSIMULATA CHE, FONDANDOSI SU ALTRI CRITERI DI DISTINZIONE, PERVENGA IN EFFETTI AL MEDESIMO RISULTATO . IL TENER CONTO, COME CRITERIO PER L' ATTRIBUZIONE DELL' INDENNITA DI

SEPARAZIONE, DEL FATTO CHE IL LAVORATORE HA LA RESIDENZA IN UN ALTRO STATO MEMBRO PUO', IN DETERMINATE CIRCOSTANZE, COSTITUIRE UNA DISCRIMINAZIONE VIETATA . CIO' NON AVVIENE SE, NELL' ATTRIBUIRE DETTA INDENNITA, SI TIENE CONTO DI DIFFERENZE OBIETTIVE NELLA SITUAZIONE DEI LAVORATORI, A SECONDA CHE AL MOMENTO DELL' ASSUNZIONE, ESSI ABBIANO LA RESIDENZA NEL TERRITORIO NAZIONALE OPPURE ALL' ESTERO .

Parti

NEL PROCEDIMENTO 152-73,

AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE, A NORMA DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE, DAL BUNDESARBEITSGERICHT, (CORTE DI CASSAZIONE FEDERALE DEL LAVORO) NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE TRA

GIOVANNI MARIA SOTGIU, DIPENDENTE POSTALE, RESIDENTE IN STOCCARDA,

E

DEUTSCHE BUNDESPOST, (POSTE FEDERALI TEDESCHE), DIREZIONE GENERALE DI STOCCARDA,

Oggetto della causa

DOMANDA VERTENTE SULL' INTERPRETAZIONE DELL' ART . 48, N . 4, DEL TRATTATO CEE E DELL' ART . 7, NN . 1 E 4, DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 15 OTTOBRE 1968 N . 1612, RELATIVO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI NELL' AMBITO DELLA COMUNITA,

Motivazione della sentenza

1 CON ORDINANZA 28 MARZO 1973, PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 20 LUGLIO 1973, IL BUNDESARBEITSGERICHT HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE, IN FORZA DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE, TRE QUESTIONI CONCERNENTI L' INTERPRETAZIONE DELL' ART . 48, N . 4, DEL TRATTATO CEE E DELL' ART . 7, NN . 1 E 4, DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 15 OTTOBRE 1968, N . 1612, RELATIVO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI ALL' INTERNO DELLA COMUNITA (GU 1968, N . L 257, PAG . 2).

LE QUESTIONI SONO STATE SOLLEVATE NEL CORSO DI UNA CAUSA INTENTATA CONTRO L' AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE POSTE DA UN CITTADINO ITALIANO OCCUPATO COME OPERAIO PRESSO LA SUDDETTA AMMINISTRAZIONE, CAUSA AVENTE AD OGGETTO IL VERSAMENTO DELL' " INDENNITA DI SEPARAZIONE " SPETTANTE, IN PRESENZA DI DETERMINATI PRESUPPOSTI, AI LAVORATORI CHE PRESTANO SERVIZIO IN UNA LOCALITA DIVERSA DA QUELLA DELLA LORO RESIDENZA .

SULLA PRIMA QUESTIONE

2 CON LA PRIMA QUESTIONE SI CHIEDE SE, IN FORZA DELLA DEROGA PREVISTA NELL' ART . 48, N . 4, DEL TRATTATO CEE, IL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE ENUNCIATO DALL' ART . 7, NN . 1 E 4, DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 POSSA NON VENIRE APPLICATO NEI CONFRONTI DI LAVORATORI OCCUPATI PRESSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI UNO STATO MEMBRO - NELLA FATTISPECIE L'

AMMINISTRAZIONE POSTALE - MEDIANTE UN CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PRIVATO .

3 L' ART . 48 DEL TRATTATO GARANTISCE LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI ALL' INTERNO DELLA COMUNITA E PREVEDE ALL' UOPO (ART . 48, N . 2) " L' ABOLIZIONE DI QUALSIASI DISCRIMINAZIONE, FONDATA SULLA NAZIONALITA, TRA I LAVORATORI DEGLI STATI MEMBRI, PER QUANTO RIGUARDA L' IMPIEGO, LA RETRIBUZIONE E LE ALTRE CONDIZIONI DI LAVORO " .

L' ART . 7, N . 1, DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 PRECISA AL RIGUARDO CHE " IL LAVORATORE CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO NON PUO' RICEVERE SUL TERRITORIO DEGLI ALTRI STATI MEMBRI, A MOTIVO DELLA PROPRIA CITTADINANZA, UN TRATTAMENTO DIVERSO DA QUELLO DEI LAVORATORI NAZIONALI PER QUANTO CONCERNE LE CONDIZIONI DI IMPIEGO E DI LAVORO, IN PARTICOLARE IN MATERIA DI RETRIBUZIONE ... " .

IL N . 4 DEL CITATO ARTICOLO RECITA : " TUTTE LE CLAUSOLE DI CONTRATTI COLLETTIVI O INDIVIDUALI O DI ALTRE REGOLAMENTAZIONI COLLETTIVE CONCERNENTI L' ACCESSO ALL' IMPIEGO, L' IMPIEGO, LA RETRIBUZIONE E LE ALTRE CONDIZIONI DI LAVORO E DI LICENZIAMENTO, SONO NULLE DI DIRITTO NELLA MISURA IN CUI PREVEDANO O AUTORIZZINO CONDIZIONI DISCRIMINATORIE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI CITTADINI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI " .

IN FORZA DELL' ART . 48, N . 4, DEL TRATTATO, LE DISPOSIZIONI SOVRAMMENZIONATE NON SI APPLICANO TUTTAVIA " AGLI IMPIEGHI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE " .

E' PERCIO' NECESSARIO ACCERTARE LA PORTATA DELLA SUDETTA DEROGA .

4 TENUTO CONTO DEL CARATTERE FONDAMENTALE CHE ASSUMONO NEL SISTEMA DEL TRATTATO I PRINCIPI DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE E DELLA PARITA DI TRATTAMENTO DEI LAVORATORI ALL' INTERNO DELLA COMUNITA, ALLE DEROGHE AMMESSE DAL N . 4 DELL' ART . 48 NON PUO' ESSERE ATTRIBUITA UNA PORTATA PIU AMPIA DI QUELLA CONNESSA AL PERSEGUIMENTO DEL LORO SPECIFICO SCOPO .

GLI INTERESSI, CHE LA CLAUSOLA DI DEROGA PERMETTE AGLI STATI MEMBRI DI TUTELARE, SONO SALVAGUARDATI GRAZIE ALLA LIBERTA DI ASSUMERE CITTADINI STRANIERI SOLTANTO IN CERTI SETTORI E PER CERTE ATTIVITA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .

LA CITATA NORMA NON PUO' INVECE GIUSTIFICARE DISCRIMINAZIONI IN MATERIA DI RETRIBUZIONE O DI ALTRE CONDIZIONI DI LAVORO NEI CONFRONTI DI LAVORATORI GIA ENTRATI AL SERVIZIO DELL' AMMINISTRAZIONE .

L' AVVENUTA ASSUNZIONE DIMOSTRA INFATTI, DI PER SE STESSA, CHE NON SONO IN CAUSA GLI INTERESSI IN DIFESA DEI QUALI L' ART . 48, N . 4, CONSENTE DI DEROGARE AL PRINCIPIO DI NON-DISCRIMINAZIONE .

5 OCCORRE, IN SECONDO LUOGO, STABILIRE SE LA PORTATA DELLA DEROGA DI CUI ALL' ART . 48, N . 4, POSSA DIPENDERE DALLA NATURA GIURIDICA DEL RAPPORTO DI LAVORO .

IN MANCANZA DI QUALSIASI DISTINZIONE NELLE NORME IN ESAME, E IRRILEVANTE ACCERTARE SE UN LAVORATORE ABBIA LA QUALIFICA DI OPERAIO, IMPIEGATO PRIVATO O IMPIEGATO PUBBLICO E SE IL SUO RAPPORTO DI DIPENDENZA SIA DISCIPLINATO DAL DIRITTO PUBBLICO OPPURE DAL DIRITTO PRIVATO .

LE NOZIONI GIURIDICHE UTILIZZATE IN QUESTO CAMPO VARIANO A SECONDA DEI SINGOLI STATI E NON POSSONO PERCIO' FORNIRE ALCUN CRITERIO D' INTERPRETAZIONE VALIDO A LIVELLO DEL DIRITTO COMUNITARIO .

6 L' ART . 48, N . 4, DEL TRATTATO VA QUINDI INTERPRETATO NEL SENSO CHE LA DEROGA IN ESSO PREVISTA CONCERNE ESCLUSIVAMENTE L' ACCESSO AD IMPIEGHI PRESSO UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, SENZA ALCUN RIGUARDO ALLA NATURA GIURIDICA DEL RAPPORTO CHE SI INSTAURA FRA IL LAVORATORE E DETTA AMMINISTRAZIONE .

SULLA SECONDA QUESTIONE

7 CON LA SECONDA QUESTIONE SI CHIEDE SE L' ART . 7, NN . 1 E 4, DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 VADA INTERPRETATO NEL SENSO CHE L' INDENNITA DI SEPARAZIONE CORRISPOSTA IN AGGIUNTA ALLA RETRIBUZIONE RIENTRA NELLA NOZIONE DI " CONDIZIONI DI LAVORO " .

LA QUESTIONE RIGUARDA TANTO LA NATURA DELLA PRESTAZIONE IN ESAME, QUANTO LA CIRCOSTANZA CHE, A NORMA DELLE LEGGI NAZIONALI VIGENTI IN MATERIA, TALE PRESTAZIONE HA CARATTERE FACOLTATIVO .

8 L' ART . 7 DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 INTENDE GARANTIRE LA PARITA DI TRATTAMENTO DEI LAVORATORI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI IN RELAZIONE A TUTTE LE NORME LEGALI O CONTRATTUALI CHE DISCIPLINANO LA LORO SITUAZIONE, ED IN PARTICOLARE I LORO DIRITTI PECUNIARI .

L' INDENNITA DI SEPARAZIONE, IN QUANTO SERVE A COMPENSARE IL LAVORATORE PER I DISAGI CHE IL MEDESIMO SUBISCE IN SEGUITO ALLA SEPARAZIONE DALLA PROPRIA FAMIGLIA, RAPPRESENTA UNA RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA E RIENTRA PERCIO' NELLA NOZIONE DI " CONDIZIONI DI LAVORO " AI SENSI DEL REGOLAMENTO IN ESAME .

IN PROPOSITO, E IRRILEVANTE ACCERTARE SE TALE INDENNITA VENGA CORRISPOSTA IN FORZA DI UNA LEGGE O DI UN OBBLIGO CONTRATTUALE OPPURE VENGA VERSATA DALLO STATO (QUI IN VESTE DI DATORE DI LAVORO) A TITOLO FACOLTATIVO .

IN SOSTANZA, QUANDO LO STATO FA USO DI UNA SIMILE FACOLTA A BENEFICIO DEI PROPRI CITTADINI, ESSO E TENUTO A FARNE USO ANCHE A BENEFICIO DEI LAVORATORI, CITTADINI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI, CHE SI TROVINO NELLA STESSA SITUAZIONE .

9 L' ART . 7, NN . 1 E 4, DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 VA PERCIO' INTERPRETATO NEL SENSO CHE L' INDENNITA DI SEPARAZIONE CORRISPOSTA IN AGGIUNTA ALLA RETRIBUZIONE, RIENTRA NELLA NOZIONE DI " CONDIZIONI DI LAVORO ", SENZA NECESSITA DI DISTINGUERE SE ESSA VENGA VERSATA A TITOLO FACOLTATIVO OPPURE IN FORZA DI UNA LEGGE O DI UN OBBLIGO CONTRATTUALE .

SULLA TERZA QUESTIONE

10 CON LA TERZA QUESTIONE SI CHIEDE SE L' ART . 7, NN . 1 E 4, DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 VADA INTERPRETATO NEL SENSO CH' ESSO VIETA OGNI DISCRIMINAZIONE DEI LAVORATORI IN BASE NON SOLO ALLA CITTADINANZA, MA ANCHE ALLA RESIDENZA IN UNO STATO MEMBRO DIVERSO DA QUELLO IN CUI SONO OCCUPATI .

11 IL PRINCIPIO DELLA PARITA DI TRATTAMENTO, ENUNCIATO SIA NEL TRATTATO, SIA NEL REGOLAMENTO N . 1612/68, VIETA NON SOLTANTO LE DISCRIMINAZIONI PALESI IN BASE ALLA CITTADINANZA, MA ALTRESI'

QUALSIASI DISCRIMINAZIONE DISSIMULATA CHE, PUR FONDANDOSI SU ALTRI CRITERI DI RIFERIMENTO, PERVENGA AL MEDESIMO RISULTATO .

UNA SIMILE INTERPRETAZIONE, NECESSARIA A GARANTIRE L' EFFICACIA DI UNO DEI PRINCIPI BASILARI DELLA COMUNITA, E ESPRESSAMENTE RICONOSCIUTA DAL PREAMBOLO (5) CONSIDERANDO) DEL REGOLAMENTO N . 1612/68, IN CUI SI LEGGE CHE LA PARITA DI TRATTAMENTO DEI LAVORATORI DEVE ESSERE ASSICURATA " DI DIRITTO E DI FATTO " .

NON E QUINDI ESCLUSO CHE I CRITERI BASATI SUL LUOGO D' ORIGINE O SULLA RESIDENZA DI UN LAVORATORE POSSANO, IN DETERMINE CIRCOSTANZE, AVERE GLI STESSI EFFETTI PRATICI DELLA DISCRIMINAZIONE PROIBITA DAL TRATTATO E DAL REGOLAMENTO N . 1612/68 .

12 TUTTAVIA, NON E QUESTO IL CASO DELL' INDENNITA DI SEPARAZIONE, QUALORA AI FINI DELLA CONCESSIONE E DEL VERSAMENTO DELLA MEDESIMA VENGANO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE DIFFERENZE OBIETTIVE CHE POSSONO ESISTERE NELLA SITUAZIONE DEI LAVORATORI A SECONDA CHE, AL MOMENTO DELL' ASSUNZIONE, ESSI ABBIANO LA RESIDENZA NEL TERRITORIO NAZIONALE OPPURE ALL' ESTERO .

SOTTO QUESTO ASPETTO, LA DIFFERENZA NELL' AMMONTARE VERSATO PUO' ESSERE GIUSTIFICATA DAL FATTO CHE I DIPENDENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO NAZIONALE GODONO DELL' INDENNITA DI SEPARAZIONE PER UN PERIODO DI TEMPO LIMITATO E SONO OBBLIGATI A TRASFERIRE LA PROPRIA RESIDENZA NELLA SEDE DI SERVIZIO, MENTRE I LAVORATORI, DI QUALUNQUE NAZIONALITA, CON RESIDENZA ALL' ESTERO NON SONO TENUTI AL TRASLOCO E GODONO DELLA INDENNITA DI SEPARAZIONE A TEMPO INDETERMINATO .

IN CONCLUSIONE, NON SI PUO' PARLARE DI UNA DISCRIMINAZIONE CONTRARIA AL TRATTATO ED AL REGOLAMENTO N . 1612/68, SE, CONFRONTANDO I DUE SISTEMI D' INDENNITA NEL LORO COMPLESSO, RISULTA CHE IL LAVORATORE CON RESIDENZA ALL' ESTERO NON E SVANTAGGIATO RISPETTO AL LAVORATORE RESIDENTE NEL TERRITORIO NAZIONALE .

13 IL TENER CONTO DELLA RESIDENZA IN UN ALTRO STATO MEMBRO AI FINI DELL' ATTRIBUZIONE DELL' INDENNITA DI SEPARAZIONE PUO' QUINDI, IN DETERMINATI CASI, COSTITUIRE UNA DISCRIMINAZIONE INCOMPATIBILE COLL' ART . 7, NN . 1 E 4, DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 .

NON V' E PERO' DISCRIMINAZIONE SE IL SISTEMA D' INDENNITA TIENE CONTO DI DIFFERENZE OBIETTIVE NELLA SITUAZIONE DEI LAVORATORI A SECONDA CHE, AL MOMENTO DELL' ASSUNZIONE, ESSI RISIEDESSERO NEL TERRITORIO NAZIONALE OPPURE ALL' ESTERO .

Decisione relativa alle spese

14 LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, CHE HANNO SOTTOPOSTO OSSERVAZIONI ALLA CORTE, NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI, IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO NEL CORSO DELLA CAUSA PENDENTE DINANZI AL BUNDESARBEITSGERICHT, CUI SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .

Dispositivo

LA CORTE,

PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DAL BUNDESARBEITSGERICHT (IV SEZIONE) CON ORDINANZA 28 MARZO 1973, AFFERMA PER DIRITTO :

1) L' ART . 48, N . 4, DEL TRATTATO CEE VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE LA DEROGA PREVISTA NEL SUDDETTO ARTICOLO RIGUARDA ESCLUSIVAMENTE L' ACCESSO AD IMPIEGHI PRESSO UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE . LA NATURA GIURIDICA DEI RAPPORTI INTERCORRENTI FRA IL LAVORATORE E DETTA AMMINISTRAZIONE E, SOTTO QUESTO ASPETTO, IRRILEVANTE .

2) L' ART . 7, NN . 1 E 4, DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE L' INDENNITA DI SEPARAZIONE CORRISPOSTA IN AGGIUNTA ALLA RETRIBUZIONE RIENTRA NELLA NOZIONE DI " CONDIZIONI DI LAVORO " SENZA NECESSITA DI DISTINGUERE SE ESSA VENGA VERSATA A TITOLO FACOLTATIVO OPPURE IN FORZA DI UNA LEGGE O DI UN OBBLIGO CONTRATTUALE .

3) IL TENER CONTO, AI FINI DELL' ATTRIBUZIONE DELL' INDENNITA DI SEPARAZIONE, DEL FATTO CHE IL LAVORATORE HA LA RESIDENZA IN UN ALTRO STATO MEMBRO PUO', IN DETERMINATI CASI, COSTITUIRE UNA DISCRIMINAZIONE INCOMPATIBILE COLL' ART . 7, NN . 1 E 4, DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 . NON V' E PERO' DISCRIMINAZIONE SE IL SISTEMA D' INDENNITA TIENE CONTO DI DIFFERENZE OBIETTIVE NELLA SITUAZIONE DEI LAVORATORI A SECONDA CHE, AL MOMENTO DELL' ASSUNZIONE, I MEDESIMI RISIEDESSERO NEL TERRITORIO NAZIONALE OPPURE ALL' ESTERO .